

Circolare n. 12/2008

Conferimenti in natura ed acquisto di azioni proprie

Premessa

Si porta a conoscenza che il DLGS 4 agosto 2008 n. 142 (di seguito “Decreto”), ha introdotto rilevanti novità nel nostro ordinamento per i conferimenti diversi dal denaro in sede di costituzione o di aumento del capitale sociale di società per azioni ed in relazione alle operazioni sulle proprie azioni

1. Conferimenti in natura nelle S.p.A.

1.1 Nuovo regime

In attuazione della Direttiva Comunitaria 2006/68/CE, il Decreto (artt. 2343 *ter* e 2343 *quater* del Codice Civile), introduce alcune ipotesi in cui non è più necessaria la relazione giurata di stima da parte dell’esperto designato dal Tribunale.

Tali casi riguardano:

- Il conferimento in Società per Azioni, di valori mobiliari o di strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, qualora il valore loro attribuito non sia superiore a quello medio registrato nelle quotazioni di mercato nei sei mesi precedenti il conferimento (art. 2343 *ter* comma 1);
- Il conferimento in Società per Azioni, di beni o crediti il cui valore risulti pari od inferiore:
 - al *fair value* (valore normale) esposto in un bilancio approvato da non più di un anno, sottoposto a revisione legale senza che il revisore abbia mosso rilievi su tale valutazione (art. 2343 *ter*, comma 2, lett. a);
 - al *fair value* risultante da una valutazione eseguita da non oltre sei mesi prima della data di conferimento da un esperto indipendente, dotato di adeguata professionalità, secondo i principi ed i criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento (art. 2343 *ter*, comma 2, lett. b). L’esperto risponde, in ogni caso, dei danni causati alla società, ai soci ed a terzi.

La tabella seguente sintetizza i requisiti di cui deve essere dotato un esperto valutatore ed il contenuto della stima:

Tabella 1

1. Non è previsto che sia nominato dal tribunale competente
2. Deve essere dotato di adeguata e comprovata professionalità
3. Deve essere indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società che lo riceve
4. La stima deve essere conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto di conferimento

1.2 Controlli degli amministratori

Il nuovo art. 2343 *quater*, cambia, inoltre, la disciplina dei controlli che gli amministratori devono effettuare a seguito del conferimento, oggetto di stima da parte dell'esperto.

In particolare, qualora il conferimento venga effettuato ai sensi dell'art. 2343 *ter* comma 1, ovvero vengano conferiti valori mobiliari o di strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, per un valore non superiore a quello medio registrato nelle quotazioni di mercato nei sei mesi precedenti il conferimento, è previsto che gli amministratori verifichino, entro 30 giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo all'operazione, siano intervenuti fatti eccezionali che abbiano inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data effettiva del conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido.

Qualora, invece, il conferimento venga effettuato ai sensi dell'art. 2343 *ter* comma 2¹, è previsto che gli amministratori accertino che, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio (lett. a) o alla data di valutazione (lett. b) non si siano verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti.

¹ Quando, cioè, i beni vengono conferiti al *fair value* (valore normale) esposto in un bilancio approvato da non più di un anno, sottoposto a revisione legale senza che il revisore abbia mosso rilievi su tale valutazione (art. 2343 *ter*, comma 2, lett. a) o al *fair value* risultante da una valutazione eseguita da non oltre sei mesi prima della data di conferimento da un esperto indipendente, dotato di adeguata professionalità, secondo i principi ed i criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento (art. 2343 *ter*, comma 2, lett. b).

Parimenti, gli amministratori sono tenuti a verificare, sempre nel termine di 30 giorni dall'iscrizione della società, l'adeguatezza della professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'art. 2343 *ter* comma 2 lett. b.

Qualora dal controllo effettuato, gli amministratori verificchino la sussistenza di fatti eccezionali che abbiano modificato i valori di conferimento, oppure non ritengano idonei i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione, essi hanno l'obbligo di procedere ad una nuova valutazione. In tal caso, si applica l'art. 2343 c.c., che prevede la redazione di perizia giurata ad opera di un esperto designato dal tribunale.


Se non viene rilevata alcuna modifica sensibile tra valori conferiti e quelli peritati, gli amministratori devono conferire al Registro delle Imprese, entro 30 giorni dall'iscrizione della società, una loro dichiarazione attestante la congruenza tra la valutazione effettuata ed il valore del capitale e del sovrapprezzo originati dal conferimento.

Tale dichiarazione dovrà contenere, ai sensi dell'art. 2343 *quater* comma 3:

- la descrizione dei beni e dei crediti conferiti per cui non si è fatto ricorso alla relazione di stima;
- il valore ad essi attribuito, l'indicazione della fonte di tale valutazione, nonché l'eventuale metodo di valutazione;
- l'attestazione che tale valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
- la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b);
- l'attestazione dell'idoneità dei requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto di cui all'art. 2343 *ter* comma 2 lettera b.

Fino all'iscrizione di suddetta dichiarazione, le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Tabella 2: Controlli degli amministratori in caso di conferimento



1.3 Confronto con le S.r.l.

Resta immutata la disciplina dei conferimenti in società a responsabilità limitata.

Per queste ultime permane l'obbligo di perizia giurata redatta da un esperto iscritto nel registro dei revisori contabili, ai sensi dell'art. 2465 del Codice Civile.

Di seguito riportiamo le principali differenze in materia di conferimenti in natura, tra Società per Azioni e Società a Responsabilità limitata:

Tabella 3: Regole a confronto²

	S.p.A.	S.r.l.
Disciplina civilistica	Art. 2343 ter	Art. 2465
Nomina esperto	Tribunali (Art. 2343) Libera (Art. 2343 ter)	Libera
Iscrizione Registro revisori contabili	Non richiesta	Richiesta
Indipendenza	Richiesta (Art. 2343 ter)	Non richiesta espressamente
Adeguate e comprovata professionalità	Richiesta (Art. 2343 ter)	Non richiesta espressamente

1.4 Aumento di capitale delegato

La disciplina appena introdotta dal Decreto si estende anche agli aumenti di capitale mediante conferimento, delegati al Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi del nuovo art. 2440 *bis*, nel caso di aumento delegato al CDA e successivo conferimento di beni in natura, gli amministratori, devono sempre depositare presso il Registro delle Imprese, in allegato alla delibera di aumento del capitale, la dichiarazione recante tutti i contenuti previsti dall'art. 2343 *quater* comma 3, di cui in precedenza.

Tuttavia, entro 30 giorni dall'iscrizione della dichiarazione, i soci che alla data di aumento del capitale rappresentavano almeno il 5 per cento dello stesso, possono richiedere una ulteriore valutazione, da parte di un esperto designato dal tribunale ai sensi dell'art. 2343 c.c.

Qualora non venga effettuata richiesta di ulteriore valutazione, gli amministratori devono depositare al Registro delle Imprese una dichiarazione che attesti che alla data di detta


² Fonte: Il Sole 24 ore, Norme e tributi 23 settembre 2008.

dichiarazione non sono intervenuti fatti eccezionali che abbiano inciso sul prezzo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario conferiti (ex art 2343 *quater* c. 3 c.c.).

A quest'ultima relazione deve essere allegata un'ulteriore attestazione redatta dagli stessi amministratori in cui si conferma l'avvenuto aumento di capitale (ex art. 2444 c.c.).

In ogni caso non è possibile procedere all'aumento del capitale prima dei 30 giorni dall'iscrizione di quest'ultima dichiarazione degli amministratori, o prima dell'ulteriore valutazione dei beni, ove richiesta.

Tabella 4: Controlli degli amministratori in caso di aumento di capitale



1.5 Decorrenza

La decorrenza delle disposizioni contenute nel Decreto è estesa a tutti gli atti stipulati a far data dal 30 settembre 2008.

2. Acquisto di azioni proprie e prestazione di assistenza finanziaria

Il decreto contiene, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di acquisto di azioni proprie.

La novella disciplina impone infatti, alle sole società quotate (e non anche, come in precedenza, a tutte le società), che il valore nominale delle azioni proprie acquistate non possa eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Inoltre, il Decreto ha provveduto all'integrale nuova formulazione dell'articolo 2358, che

introduce delle deroghe al divieto per la società di accordare prestiti (direttamente o indirettamente) e fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni.

Tali operazioni vengono infatti ammesse alle seguenti condizioni:

- 1) Anzitutto, la preventiva autorizzazione dell'assemblea straordinaria, sulla base della relazione, predisposta dagli amministratori, che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società e indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. La relazione dovrà anche attestare che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione dovrà anche essere depositata presso la sede della società durante i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, dovrà essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese;
- 2) Se la società accorda prestiti o fornisce garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie a singoli amministratori della società o della controllante o alla stessa controllante ovvero a terzi che agiscono in nome proprio e per conto dei predetti soggetti, la relazione degli amministratori dovrà anche attestare che l'operazione realizza al meglio l'interesse della società;
- 3) L'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite dalla società non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto anche dell'eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dell'articolo 2357 del Cc; a tale importo complessivo dovrà corrispondere una riserva indisponibile iscritta al passivo del bilancio.

Come nella precedente formulazione dell'articolo 2358, la società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.

Come in precedenza, infine, si ribadisce che le disposizioni dell'articolo 2358 non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti

Napoli, 21 ottobre 2008

Dott.ssa Francesca Sanseverino